



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.29/TFT del 19/02/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 19/02/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.199

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo

Prot.12628/66 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 15- Na-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Massimo Perna, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. il sig. Sabatino Pinto, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. Luigi Guarracino, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. Raffaele Violante, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5. la società S.C.D. Città di Torre del Greco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Perna, Sabatino Pinto, Luigi Guarracino e Raffaele Violante, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Violante tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Guarracino due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabatino Pinto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società S.C.D. Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.223

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.14902/73 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Antonio Bonante**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Pianura: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12.2022 ed A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Cercola Calcio Fox del 22.1.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 16, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Academy Pianura, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Nicholas Annigliato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Bonante, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.223

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.14902/73 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Gennaro Di Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Pianura: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Pianura, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Nicholas Annigliato prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Academy Pianura, alle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12.2022 ed A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Cercola calcio Fox del 22.1.2023, entrambe valevoli per il campionato Allievi Under 16, senza averne titolo perché tesserato dal 14 novembre 2022 per la società A.S.D. Real San Giuseppe;

2. il sig. **Nicholas Annigliato**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Giuseppe: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Academy Pianura, alle gare A.S.D. Academy Pianura – A.S.D. Vomero Aminei del 22.12.2022 ed A.S.D. Academy Pianura - A.S.D. Cercola Calcio Fox del 22.1.2023 valevoli per il campionato Allievi Under 16, senza averne titolo perché tesserato dal 14 novembre 2022 per la società A.S.D. Real San Giuseppe;

3. la società A.S.D. Academy Pianura a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gennaro Di Martino, Antonio Bonante e Nicholas Annigliato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All'udienza del 19/02/2023, la Procura Federale depositava moduli di patteggiamento che l'avv. Di Martino Marco quale rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. così come il deferito sig. Nicholas Annigliato, e segnatamente per Sig. Gennaro Di Martino mesi 3 di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Nicholas Annigliato la squalifica di tre (3) giornate di gara (s.b. 4 giornate di squalifica, ridotta come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Academy Pianura la sanzione di euro 233.00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Cioffi, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

APPLICA

Per Sig. Gennaro Di Martino mesi 3 di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Academy Pianura la sanzione di euro 233.00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra.); il calciatore Nicholas Annigliato tre (3) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.224

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Prot.15639/174 pfi23-24/PM/blp.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Bianchini Marco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Alma Salerno C5: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Ferdinando Mainenti, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Alma Salerno C5, l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1129pf22-23; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta presso la sede della A.S.D. Alma Salerno C5 ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo a tale società di trasmissione al soggetto tesserato destinatario;

2. la società A.S.D. Alma Salerno C5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Bianchini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per la società A.S.D. Alma Salerno C5 € 350,00 di ammenda; per il Presidente sig. Bianchini Marco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 19 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**